

**REGOLAMENTO PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI
E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/07/2010 e s.m.i.)**

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento intende fornire la disciplina, nei limiti della competenza propria del comune, per il rilascio di licenze per l'apertura di sale gioco e l'installazione di apparecchi di trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, così come definiti dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (d'ora in poi TULPS), da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (come, ad esempio, flipper e juke – box);
- b. *giochi leciti*, i giochi tradizionali (come, ad esempio, le carte, le bocce, i giochi da tavolo); gli apparecchi o congegni da trattenimento, distinti in apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (come, ad esempio, juke – box, calcio balilla, flipper, gioco elettronico dei dardi); gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a (cd. new slots) e lett. b), comma 7, lett. a) e lett. c) lett.c-bis – c-ter;
- c. *esercizi commerciali*, le attività disciplinate dal d. Lgs. n. 114 del 1998 e dalle L. reg. Veneto n. 29 del 2007 e 50 del 2012.

ARTICOLO 2 – SALE GIOCHI. LICENZA D'ESERCIZIO E UBICAZIONE DEI LOCALI. SUBINGRESSI.

1. L'apertura di sale giochi è subordinata al rilascio da parte del Comune di una licenza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5. La durata del procedimento è fissata in giorni 60 dalla presentazione della domanda.

2. L'istanza per il rilascio della licenza deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

3. I locali da adibire a sala giochi non possono essere ubicati nei centri storici così come individuati dalle vigenti norme urbanistiche e nelle zone che la strumentazione urbanistica individua con destinazione residenziale.

4. In nessun caso è consentita l'installazione di giochi all'esterno dei locali oggetto di licenza.

5. In caso di subingressi per cessione od affitto di azienda non si applicano le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA GIOCHI

I locali da adibire a sala giochi ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, oltre a possedere adeguati requisiti igienico – sanitari secondo le vigenti normative di settore e rispettare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, devono:

- a. avere destinazione commerciale e rispettare le vigenti normative in materia urbanistico – edilizia;
- b. garantire, salvo il rispetto di maggiori standard richiesti dalle vigenti normative per la specifica zona di riferimento, una dotazione di parcheggi non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 di superficie fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata alla commercializzazione di prodotti da gioco,

- compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili, ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, e quella eventualmente riservata alla somministrazione;
- c. possedere una adeguata insonorizzazione, tale da non arrecare disturbo alla quiete dei vicini;
 - d. essere facilmente sorvegliabili dalle forze dell'ordine ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza.

2. Qualora i locali adibiti a sala gioco abbiano una superficie fruibile superiore a mq. 500, dovranno presentare uno studio d'impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, valutando, in particolare, il traffico indotto dalla nuova attività e la capacità di assorbimento, individuando, eventualmente, adeguate misure al fine di non creare situazioni di appesantimento alla viabilità stessa.

ARTICOLO 4 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TULPS

1. L'installazione di apparecchi o congegni di trattenimento di cui all'articolo 110 del TULPS è consentita unicamente all'interno dei locali adibiti all'attività di sala giochi, negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, negli esercizi commerciali, nei circoli sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

2. In ogni caso, l'offerta complessiva ovvero prevalente non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110 del TULPS. Ai fini del presente comma, la prevalenza è determinata: per le sale giochi in ragione del numero di apparecchi installati; per gli altri locali confrontando i mq. destinati all'attività principale con quelli destinati ad ospitare gli apparecchi di cui all'articolo 110.

3. Gli apparecchi o i congegni di cui all'articolo 110 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelle nelle quali sono collocati altri giochi ovvero vengano svolte attività di natura diversa, vietate all'accesso e alla permanenza ai minori di anni 18. I medesimi non possono in ogni caso essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici destinati al culto.

ARTICOLO 5 – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO IN LUOGHI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 ed 88 del TULPS, negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione è possibile installare giochi leciti ai sensi del presente regolamento.

2. L'installazione di apparecchi o congegni da trattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS, è possibile a condizione che:

- a. sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma successivo;
- b. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
- c. gli apparecchi o i congegni siano collocati in aree separate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
- d. I limiti numerici quantitativi da applicarsi ai fini del contingentamento degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6, lett. a) e b) del TULPS all'interno delle tipologie di esercizi commerciali in cui è ammessa la raccolta del gioco, sono sottoposti a criteri stabiliti dal decreto direttoriale AAMS, prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011.

3. La segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 1 deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

ARTICOLO 6 – VARIAZIONE NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DI TRATTENIMENTO O NELLA SUPERFICIE DELL'AREA DESTINATA AL GIOCO

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità e qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nell'istanza per il rilascio della licenza, ovvero nella segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

2. Qualsiasi variazione, anche temporanea, della superficie dei locali destinati al gioco così come indicata nell'istanza per il rilascio della licenza, ovvero nella segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

ARTICOLO 7 – ORARI

1. L'orario di apertura delle sale giochi è fissato con apposito provvedimento del Sindaco.

2. Per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di tutela dell'incolumità delle persone, di igienicità dei locali, il Sindaco, anche di concerto con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, può in ogni momento ordinare la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale, ovvero l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno.

ARTICOLO 8 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza di cui al presente regolamento è revocata:

- a. qualora il titolare, ovvero l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società, perda i requisiti morali di cui agli articoli 11, 12 e 92 del TULPS;
- b. qualora si verifichi una delle situazioni previste dall'articolo 99 del TULPS;
- c. qualora i locali perdano i requisiti di sorvegliabilità.

2. La licenza, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS o da altra disposizione di legge, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire, all'interno dei limiti minimo e massimo edittali di cui sopra, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.